

L'ENCICLICA *CARITAS IN VERITATE* E LA CULTURA D'IMPRESA NELL'ECONOMIA DI MERCATO

Di Andrea Bucelli e Filippo Zatti

| 282

L'enciclica *Caritas in veritate* e la cultura di impresa nell'economia di mercato
(Andrea Bucelli e Filippo Zatti)

SOMMARIO: 1. *La ricezione della Caritas in veritate: un'esperienza fiorentina.* – 2. *Sull'interesse dell'impresa.* – 3. *Sull'impresa come attività.* – 4. *Pluralismo e finalismo dei modelli imprenditoriali.* – 5. *L'impresa e il problema della regolazione del mercato.* – 6. *Verso una «nuova sintesi umanistica»? Una “provocazione” per lo scienziato sociale.*

1. La ricezione della *Caritas in veritate*: un'esperienza fiorentina.

Il saggio intende fornire una prima lettura dell'enciclica *Caritas in veritate*, messa in relazione con i personali itinerari di ricerca degli Autori nel campo del diritto e dell'economia¹. Al tempo stesso si giova di idee e spunti raccolti nel corso di una serie di incontri che si sono svolti tra il novembre 2009 e il momento in cui questo *paper* viene licenziato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze. Ciò nella convinzione che la facoltà economica, sede com'è di studio e d'insegnamento di discipline economiche, economico-aziendali, giuridiche e quantitative, costituisca una delle sedi privilegiate in cui ospitare un tal genere di riflessione. Del resto un'accentuata «dimensione interdisciplinare» – anche se protesa verso una sintesi più ampia, volta a coniugare fede, teologia, metafisica e scienze – è il *proprium* della stessa dottrina sociale della Chiesa (nn. 31, 53)².

Data la pluralità di metodi e linguaggi che ne deriva, non è qui il caso di eccedere in un'impostazione di tipo specialistico e settoriale, al fine di non smarrire la via del dialogo e la necessaria visione d'insieme (n. 51). Sarà comunque inevitabile concentrare l'attenzione su uno specifico oggetto, il che rischia di sminuire un documento di ben altro respiro, che pone al centro la *Caritas in veritate* appunto, l'Amore nella verità. È questo il principio ermeneutico di un'enciclica sociale che si snoda in una sequenza di passaggi dottrinari e teologici molto raffinati e perciò ardui per un lettore inesperto. Ma come si deduce dalla pagina di apertura, la cerchia dei destinatari del documento pontificio è alquanto estesa, comprendendo pure i fedeli laici e tutti gli uomini di buona volontà. Il che segnala il chiaro intendimento di inserirsi ed alimentare il dibattito pubblico ad ogni livello. Per chi in particolare sia incline a cogliere fenomeni ed esperienze che denotano cambiamenti significativi nel modo di “fare” e, prima ancora, di “pensare” l'impresa, per quanti siano sensibili ai segnali di novità, ai fermenti che maturano nell'ambiente esterno e che possono orientare la cultura d'impresa,

¹ Al prof. Andrea Bucelli si devono i paragrafi da 1 a 4 e 6; al dott. Filippo Zatti, il paragrafo 5.

² I paragrafi indicati senza alcuna specificazione sono tratti dalla *Caritas in veritate*.



è difficile sottrarsi – nonostante tutte le possibili resistenze culturali³ – alla lettura di un'enciclica secondo la quale ai nostri giorni urgono «profondi cambiamenti anche nel modo di intendere l'impresa» (n. 40).

Con una chiave di lettura come già detto interdisciplinare, che guarda all'impresa come crocevia di interessi molteplici, non è fuor di luogo ripensarla a tutto tondo, come una delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana (per usare l'espressione dell'art. 2 della Costituzione italiana). L'enciclica si pone in una prospettiva non dissimile⁴: centrale è la *Caritas in veritate in re sociali*, l'Amore nella verità immerso nella «vita umana associata», in quelle che sono le principali manifestazioni della relazionalità umana. Benché non sia qui considerata *ex professo* la famiglia⁵, vengono in primo piano la società internazionale, la società politica e soprattutto le società economiche⁶.

Sull'impresa il magistero sociale della Chiesa si era già espresso altre volte e da diverse angolazioni: ora riconoscendo il diritto di iniziativa economica quale fondamentale libertà della persona, ora concentrandosi sul finalismo d'impresa, ora valorizzando il lavoro a vario titolo acquisito nell'organizzazione aziendale⁷. Una definizione che, giocando su una terminologia tecnico-giuridica, mette a fuoco la prospettiva personalista e comunitaria che connota anche la nostra Carta repubblicana, si può estrarre dalla *Centesimus annus*, la penultima enciclica sociale (1991): «l'azienda non può essere considerata solo come una “società di capitali”; essa, al tempo stesso, è una “società di persone”, di cui entrano a far parte in modo diverso e con specifiche responsabilità sia coloro che forniscono il capitale necessario per la sua attività, sia coloro che vi collaborano con il loro lavoro» (n. 43). Ma il tema dell'impresa, a più riprese, affiora anche dalle pagine della *Caritas in veritate* (specie ai nn. 38, 40, 41, 46, 66). Diversi gli spunti e i motivi suscettibili di approfondimento che si possono condensare nei seguenti titoletti: l'interesse dell'impresa, l'impresa come attività, il finalismo e

il pluralismo dei modelli imprenditoriali (*mission e corporate governance*, per usare noti anglicismi).

2. Sull'interesse dell'impresa.

Quando l'enciclica asserisce che il momento attuale, contrassegnato da fenomeni quali la crescita dimensionale e la delocalizzazione territoriale, richiede «profondi cambiamenti anche nel modo di intendere l'impresa» (n. 40) lo fa, da un lato per denunciare il rischio «che l'impresa risponda quasi esclusivamente a chi in essa investe e finisca così per ridurre la sua valenza sociale», dall'altro e conseguentemente per rilevare quello che ormai appare come un dato acquisito: «che si sta dilatando la consapevolezza circa la necessità di una più ampia “responsabilità sociale” dell'impresa»⁸; che quindi «la gestione dell'impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento». Segue un cenno a quella «classe cosmopolita di *manager*» che risponde solo ad una proprietà altrettanto delocalizzata ed evanescente, si ricordano in proposito i «fondi anonimi» che di quei tecnocrati fissano i compensi; si richiamano precedenti interventi di Paolo VI, che già invitava «a valutare seriamente il danno che il trasferimento all'estero di capitali a esclusivo vantaggio può produrre alla Nazione», e di Giovanni Paolo II, che «avvertiva che *investire ha sempre un significato morale*, oltre che economico». Il discorso di Benedetto XVI prosegue sottolineando la necessità di «evitare che il motivo per l'impiego delle risorse finanziarie sia speculativo e ceda alla tentazione di ricercare solo profitto di breve termine, e non anche la sostenibilità dell'impresa a lungo termine», sostenibilità che altrove il magistero aveva già individuato come sostenibilità economica – «quando un'azienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati», recita la *Centesimus annus*, n. 35 – e che qui declina in termini di «puntuale servizio all'economia reale», di «attenzione alla promozione (...) di iniziative economiche anche nei Paesi bisognosi di sviluppo», ciò che consente di definire i requisiti di una delocalizzazione per così dire etica.

³ Difficoltà di «dialogo fra le discipline aziendali e l'etica economica», intendendo per tale quella «impennata sui cardini dell'insegnamento evangelico e basata sugli sviluppi della filosofia morale elaborata dalla teologia cristiana», sottolineava ad esempio un nostro Collega aziendalista: S. PEZZOLI, *Il principio di razionalità economica e l'etica economica*, in *Studi in onore di Ubaldo De Dominicis*, Trieste, 1991, I, p. 186.

⁴ «La dottrina sociale della Chiesa si occupa dell'uomo (...) l'uomo in società» (*Centesimus annus*, n. 54).

⁵ Si veda tuttavia il n. 44 della stessa *Caritas in veritate*.

⁶ Distinzione mutuata da C. CAFFARRA, *La Carità nella verità produce il vero sviluppo*, in <http://zenit.org/article-20529>.

⁷ Per riferimenti alle fonti rinvio al *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2004, p. 185 ss.

⁸ Ancorché – precisa l'enciclica – non tutte «le impostazioni etiche che guidano oggi il dibattito sulla responsabilità sociale dell'impresa» siano «accettabili secondo la prospettiva della dottrina sociale della Chiesa».



Questo un primo passo dell'enciclica da segnalare per quanto qui interessa, e che offre ampia materia di riflessione.

La visione espressa con la formula della c.d. responsabilità sociale dell'impresa può ridursi ad un catalogo di buoni propositi se non si pone il problema della effettiva applicazione di principi e regole. Da qui la fondamentale funzione del diritto nella vita economica che l'insegnamento della Chiesa ha da sempre messo nel dovuto risalto⁹, e che certamente non sfugge neppure a Papa Ratzinger (*infra* § 5).

Quanto all'interesse dell'impresa come sopra delineato, non si tratta certamente di una novità. Oggi addirittura l'ordinamento giuridico innesta l'interesse generale in alcuni modelli imprenditoriali (cfr., ad esempio, in Italia la cooperativa sociale di cui all'art. 1, l. 8 novembre 1991 n. 381, nonché l'impresa sociale di cui all'art. 1, co. 1, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155). Talvolta accade d'imbattersi in norme che fanno esplicito riferimento all'«interesse generale per il sistema delle imprese»¹⁰, il che significa – per dirla con le parole di un giusprivatista¹¹ – che «i soggetti cui la legge fa riferimento non sono gli imprenditori, bensì le imprese: locuzione, quest'ultima, di più esteso significato». Ora, tale affermazione «è in linea con le grandi tendenze della moderna cultura giuridica, che guarda all'interesse dell'impresa come a un'entità che non si riduce all'interesse dell'imprenditore, ma che si riporta alla superiore sfera dell'interesse all'efficienza produttiva dell'impresa (interesse dell'impresa in sé) o che corrisponde al punto di equilibrio fra interessi contrapposti».

In ottica ancora più ampia, attenta al mercato e al problema della sua regolazione, se ormai «non si può prescindere dall'analisi delle norme e dei valori dell'ordinamento comunitario, che l'ordinamento interno deve rispettare ed accogliere», sempre più si può riscontrare che le politiche perseguite dal «sistema giuridico italo-comunitario» consistono sì «nel supporto alle imprese», ma anche «nella protezione dei consumatori, nel controllo della concorrenza e nel mantenimento degli equilibri degli scambi», e dunque in «tutto ciò che contribuisce alla prevenzione ed alla eliminazione dei c.dd. fallimenti del mercato ed alla incentivazione della concorrenza al fine di promuovere uno sviluppo armo-

nioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche locali»¹². L'«idea di mercato» che quindi emerge è «quella di un luogo complessificato, arricchito dalla partecipazione e dalla rappresentanza dei diversi interessi che in esso operano o che da esso sono influenzati. La prevista integrazione, nell'ordinamento comunitario, delle politiche economiche con quelle dei consumatori e dell'ambiente (...), consolida questa visione del mercato come luogo che l'ordinamento medesimo vuole aperto alla partecipazione effettiva dei diversi attori ed interessi, di cui si promuovono la considerazione, il confronto ed il bilanciamento». Il mercato «quale luogo essenziale di relazione e, per questo, elemento del modello europeo di società, perché (reso) partecipato e dunque aperto ad interessi e voci plurali (lavoratori, consumatori, produttori, le nuove generazioni, la biodiversità)», quale «“luogo” di svolgimento della personalità umana» che approssima il già accennato «modello costituzionale delle *formazioni sociali*» che «si appalesano maggiormente idonei alla cura dell'interesse generale»¹³.

Non tutto evidentemente si accorda con tale prospettiva. Non c'è bisogno di rievocare qui tra le teorie sulla *Corporate Social Responsibility* la nota concezione dell'impresa *profit motive*¹⁴. Può essere sufficiente far memoria di quel che è successo negli ultimi trent'anni, in cui «si passa da un intorno storico in cui domina l'idea che l'impresa possa essere “multiobiettivo”, cioè volta al perseguimento di un obiettivo economico ma anche al rispetto di alcuni vincoli d'ordine sociale, ad un altro in cui l'impresa sembra essere vocata unicamente al beneficio finanziario di breve dell'azionista mentre “gli interessi materiali e ideali dei dipendenti, delle comunità locali, dei fornitori e lo stato dell'ambiente, sono usciti dal suo orizzonte decisionale”»¹⁵. Prevale in quegli anni l'«aspirazione al privato»¹⁶; «nasce e si sviluppa un'impresa globale “sostanzialmente” so-

¹² L. DI NELLA, *Ruolo delle CCIAA e subfornitura nell'economia globalizzata*, in *Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo*, a cura di R. Favale e B. Marucci, Napoli, 2003, I, pp. 649, 660, 663.

¹³ F. PIZZOLATO, *Autorità e consumo. Diritti dei consumatori e regolazione del consumo*, Milano, 2009, pp. 216 s., 219, 221, 223.

¹⁴ Per tutti, cfr. M. FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, Chicago, 1962.

¹⁵ A. MATAACENA, *Responsabilità sociale delle imprese e accountability: alcune glosse*, in *Note e ricerche*, Rimini, 2008, p. 12 dattiloscritto, e in <http://amsacta.cib.unibo.it/2596/>

¹⁶ GIAMP. ROSSI, *Pubblico e privato nell'economia di fine secolo*, in *Le trasformazioni del diritto amministrativo. Scritti degli allievi per gli ottanta anni di Massimo Severo Giannini*, a cura di S. Amoroso, Milano, 1995, p. 230.

⁹ Con riferimento sia alla *Rerum Novarum* che alla *Quadragesimo anno* e alla *Mater Magistra*, cfr. A. FERRARI TONIOLO, *La funzione del diritto nella vita economica secondo l'insegnamento della Chiesa*, in *Iustitia*, 1961, p. 339 ss.

¹⁰ Così, l'art. 1 della l. 29 dicembre 1993 n. 580 sul riordino delle Camere di Commercio.

¹¹ F. GALGANO, *Le nuove frontiere delle Camere di commercio*, in *Impresa e Stato*, marzo 1994, p. 48.



cialmente irresponsabile»¹⁷; l'«interesse sociale»¹⁸ è dalla dottrina giuridica pressoché univocamente declinato come interesse finanziario di breve periodo dell'azionista di comando e dell'alta direzione. In Italia è il periodo delle c.dd. privatizzazioni: enti pubblici economici trasformati in società per azioni, azioni e patrimonio immobiliare di enti pubblici in tutto o in parte immessi sul mercato. Sono già anni di tramonto della solidarietà, di *deregulation* dei mercati dei capitali e del lavoro, di vincoli comunitari e, corrispondentemente, di contrazione del *Welfare State*; anni di immigrazioni e globalizzazione; anni in cui maturano le cause della grande crisi globale. Fenomeni questi di spessore epocale, con cui l'enciclica necessariamente si confronta.

3. Sull'impresa come attività.

La visione dell'interesse d'impresa delineata dall'enciclica risulta quanto meno più comprensibile e circostanziata ove si consideri – come fa Benedetto XVI – all'impresa quale attività, come sequenza di atti tra loro coordinati, piuttosto che come *unicum* dal risultato anch'esso unitario, che una visione economicistica vorrebbe sinteticamente ridurre e misurare in termini di utile o perdita di esercizio.

Certo, scomporre il processo produttivo in fasi, anche chiave di efficienza ed efficacia, è prospettiva anche questa tutt'altro che originale: già presente nei testi legislativi, essa senz'altro «trova conferma anche nelle scienze sociali e nelle tendenze dell'economia contemporanea», osserva la stessa *Caritas in veritate* (n. 37). E difatti, «fare impresa significa (...) anche coordinare una pluralità di contratti, governando i diritti di una moltitudine di *stakeholders*», sicché «la combinazione ottimale tra libertà e diritto, tra pubblico e privato, tra regole e incentivi, costituisce così il problema di lungo termine della politica economica come governo della società». Questo scrive l'economista ed in ciò si condensa anche «per il giurista la funzione che l'impresa assolve e, al tempo stesso, il “problema” dell'impresa oggi»¹⁹.

Il *quid pluris* consiste in ciò che a ciascuna fase del ciclo economico, dal reperimento delle risorse ai finanziamenti alla produzione al consumo, a ciascun atto d'impresa, il documento pontificio riconnette «ineluttabilmente implicazioni morali»: «La dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto che la *giustizia riguarda tutte le fasi dell'attività economica*, perché questa ha sempre a che fare con l'uomo e con le sue esigenze» (n. 37).

Nell'enciclica il discorso sulla giustizia nei rapporti economici, l'accento posto sul “come” produrre l'utile e sul “come” destinarlo (n. 21) conosce interessanti sviluppi. Da una parte induce a considerare ancora il rapporto tra economia e diritto, da un'altra porta a scrutare le singole fasi del ciclo economico, da un'altra ancora sposta l'attenzione sui diversi modelli organizzativi messi a disposizione dei privati dall'ordinamento giuridico.

Sul primo versante, sulla complessità del rapporto tra diritto ed economia, sul fatto che l'uno non possa prescindere dall'altra e viceversa, sulle reciproche interferenze si tornerà in seguito (§ 5). Certo è che la dottrina sociale della Chiesa sin dalle encicliche più antiche ha sempre sostenuto che il potere civile «non è meramente guardiano dell'ordine e del diritto» (*Quadragesimo anno*, n. 8) e tuttora prefigura un'economia capitalistica di mercato inquadrata in «solido contesto giuridico»²⁰. Anche l'ultima enciclica conferma tale opzione di fondo (nn. 35, 36, 37). Anzi, fornisce un'indicazione aggiuntiva nel senso di ricondurre ad equità per così dire i rapporti interprivati prima ancora di un intervento correttivo di natura pubblicistica: «Forse un tempo era pensabile affidare dapprima all'economia la produzione di ricchezza per assegnare poi alla politica il compito di distribuirlo. Oggi tutto ciò risulta più difficile, dato che le attività economiche non sono costrette entro limiti territoriali, mentre l'autorità dei

della società». Proposizioni queste in cui si condensa «per il giurista la funzione che l'impresa assolve e, al tempo stesso, il “problema” dell'impresa oggi». Le frasi virgolettate sono, rispettivamente, di P.L. SCANDIZZO, *Il mercato e l'impresa: le teorie e i fatti*, p. 2, e di V. BUONOCORE, *Presentazione*, entrambe in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Vincenzo Buonocore, I, 6, Torino, 2002, p. XIV.

²⁰ Espressione della *Centesimus annus*, n. 42, che cito per esteso: «Se per “capitalismo” si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di “economia d'impresa”, o di “economia di mercato”, o semplicemente di “economia libera”. Ma se con “capitalismo”, si intende un sistema in cui la libertà nel settore dell'economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa».

¹⁷ A. MATA CENA, *Responsabilità sociale delle imprese e accountability: glosse*, cit., p. 12 (dattiloscritto), dove ampi riferimenti di letteratura.

¹⁸ G. ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008, p. 54.

¹⁹ «“Fare impresa” significa (...) esercitare un diritto in uno spazio di libertà. Quest'ultimo coincide in parte con il mercato, ma coinvolge anche altre istituzioni pubbliche e private», che «fare impresa significa (...) anche coordinare una pluralità di contratti, governando i diritti di una moltitudine di *stakeholders*», sicché «la combinazione ottimale tra libertà e diritto, tra pubblico e privato, tra regole e incentivi, costituisce così il problema di lungo termine della politica economica come governo



governi continua ad essere locale. Per questo i canoni della giustizia devono essere rispettati sin dall'inizio, mentre si svolge il processo economico, e non già dopo o lateralmente» (n. 37). Il rilievo riecheggia la cospicua letteratura sulla giustizia contrattuale e sul diritto europeo dei contratti cui facevo cenno sopra. D'altra parte l'enciclica è pienamente consapevole del declino della sovranità statale nell'età della globalizzazione per cui «urge la presenza di una vera Autorità mondiale» (n. 67), in uno scenario altrimenti dominato da macrosoggetti privati «nei cui confronti il singolo è “debole”»²¹, un contesto segnato da una disciplina del commercio internazionale ancora segnata da un «disequilibrio forte a favore delle logiche mercantili e a scapito degli interessi pubblici, dei valori sociali, dei diritti umani»²².

Per ciò che riguarda le singole fasi del ciclo economico la *Caritas in veritate* dedica specifici rilievi all'impiego del capitale, come si è visto, ma considera eticamente sensibili anche il risparmio (n. 65) e pure il consumo (n. 66), entrambi richiamati ad un momento di doveroso esercizio responsabile.

Il consumo in particolare, nell'attuale pensiero giuseconomico, sembra affrancarsi dal dogma della sovranità del consumatore, superando così una dimensione prettamente privatistica.

In continuità con antiche affermazioni – ad esempio, «la giustizia va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza, ma anche in ordine alle strutture dell'impresa in cui si svolge l'attività produttiva» (*Mater et Magistra*, n. 88) – anche le modalità produttive interessano Papa Ratzinger, specie per le conseguenze ambientali (nn. 48, 51). A fronte di tale sollecitazione si può far notare come a garanzia del diritto del consumatore (e del lavoratore) alla sicurezza e alla salute l'ordinamento giuridico possa conformare l'attività economica che dalla produzione conduce fino al consumo e che, in tal

²¹ A. DONATI, *I valori della codificazione civile*, Padova, 2009, p. 197 s.: «L'evoluzione successiva dell'economia di mercato – vale a dire, il transito dal protagonismo dell'imprenditore, di colui che coordina capitale fisso e capitale variabile al fine di trarne un profitto (...) al protagonismo delle multinazionali, vale a dire, dei macrosoggetti finanziari e produttivi (...) dissolve la visione codicistica (...) feudalesimo capitalistico», il che, tra l'altro, «importando la massima produzione del profitto, a sua volta, indotta dal massimo sfruttamento delle risorse umane e materiali, necessariamente, pone l'uomo, nella sua duplice veste di lavoratore subordinato e di consumatore, come strumentale rispetto a queste esigenze. Si ha, così, la riproposizione dell'antumanesimo.

Il momento di riscontro, a livello culturale, è costituito dall'essere, il nihilismo, divenuto valore fondante la società contemporanea (...). Esso è, infatti, a livello filosofico, la manifestazione più elevata dell'antumanesimo».

²² M. D'ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna, 2008, pp. 37 s., 131 ss.

senso, il trapasso dall'*ethos* alla norma si è già in buona parte compiuto tanto che si indagano i margini di ulteriore estensione della regolazione tra vincoli comunitari ed internazionali²³.

Tra i fattori produttivi il lavoro è il capitolo tradizionalmente più ricorrente e rilevante nel magistero sociale della Chiesa. Evidenti le assonanze tra quel che si legge nella *Caritas in veritate* e già nella *Laborem exercens* (n. 8)²⁴, e poi anche nella *Centesimus annus* – può darsi che «i conti economici siano in ordine ed insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'azienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità» (n. 35) – e ciò che scrivono ad esempio alcuni giuristi che guardano al diritto civile in una prospettiva di legalità costituzionale²⁵. Non meno evidenti peraltro, nella teoria e soprattutto nella prassi, le affermazioni discordanti e le smentite.

La *Caritas in veritate* ripensa criticamente il ruolo del sindacato (n. 64), avverte l'impatto di fenomeni nuovi, quali i flussi migratori (n. 62) e l'avvenuta flessibilizzazione-frantumazione del contratto di lavoro (nn. 25, 32), e potremmo chiosare aggiungendo il lavoro rapportato alle modalità organizzative dell'impresa postfordista²⁶. Ma più che altro Benedetto XVI sottolinea gli aspetti soggettivi del lavoro, a tal fine usando una terminologia forte, già impiegata dal suo predecessore ed interrogandosi sul significato attuale del sostantivo «decentza» applicato appunto al lavoro. Ma la risposta – scandita per ben sette volte con l'*incipit*: «Significa un lavoro che (...)» (n. 63) – indica più i risultati da perseguire che i percorsi per raggiungerli. Frasi che comunque fanno riflettere, specie se ricollegate alla

²³ F. PIZZOLATO, *Autorità e consumo*, cit., pp. 2 ss., 158 ss.

²⁴ Su cui cfr. le belle pagine di L. MENGONI, *L'enciclica Laborem exercens e la cultura delle relazioni industriali*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1982, n. 16, p. 595 ss.

²⁵ Cito a titolo di esempio un brano da un manuale breve di diritto privato, P. PERLINGIERI e L. LONARDO, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2005, 3ª ed., p. 101 s.: l'«attività economica privata non può svolgersi in modo da ledere sicurezza, libertà e dignità umana; i lavoratori non sono più una voce del bilancio delle imprese, soggetti che danno in locazione se stessi, ma parte attiva, protagonista del processo di produzione, e intensa è la tutela apprestata dalla Costituzione (35 ss.) e dalle leggi complementari al codice. Il lavoro è certamente non soltanto un diritto, ma anche un dovere (42 cost.). La Repubblica è impegnata a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro (41 cost.), ma innegabile è la centralità e la speciale dignità da esso assunte: si pensi alla possibilità che i lavoratori siano chiamati a gestire delle imprese (46 cost.) ed alla titolarità delle stesse (43 cost.). Per altro verso, anche i destinatari dell'attività economica, i consumatori, non possono più rappresentare un coefficiente di mercato, ma sono persone la cui dignità e libertà di scelta vanno positivamente affermate e difese».

²⁶ Cfr. R. PESSI, *I problemi del diritto del lavoro: prospettive per un inventario*, Padova, 2007, spec. pp. 18 s., 33 s.



transazione attuale del diritto del lavoro che, non senza tensioni²⁷, da un «forte orientamento all'«avere» (alla stabilità, all'uniformità) (...) sembra spostare il suo baricentro (...) sull'«essere» ossia sulla persona».

4. Pluralismo e finalismo dei modelli imprenditoriali.

Anche sul terzo versante sopra indicato della *mission e corporate governance* si può ravvisare un'affinità stretta tra la dottrina sociale della Chiesa ed alcune tendenze del diritto e dell'economia del terzo millennio. Penso ad esempio al disegno che dei rapporti economici si ricava dalla Carta costituzionale italiana (ma anche spagnola, che è anche più recente): vi si riconosce la libertà di iniziativa economica privata, vi si tutela la funzione sociale della cooperazione e si promuove l'impresa artigiana (artt. 41, 45 Cost.) e persino la partecipazione dei lavoratori alla gestione (art. 46 Cost.).

Mater et Magistra (nn. 72, 76) esprimeva un non diverso favore verso l'impresa artigiana, la cooperativa e la piccola impresa agricola.

Caritas in veritate segue un diverso e più aggiornato percorso: accoglie un principio di pluralismo dei modelli imprenditoriali, sottolineando l'importanza del conseguente ed articolato finalismo: «Serve (...) un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguano fini istituzionali diversi. Accanto all'impresa privata orientata al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti d'impresa e dunque un'attenzione sensibile alla *civilizzazione dell'economia*. Carità nella verità, in questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a se stesso» (n. 37). Al paragrafo n. 46²⁸ si ribadisce che «È la stessa pluralità delle forme isti-

tuzionali di impresa a generare un mercato più civile e al tempo stesso più competitivo».

È questo l'ulteriore passo dell'enciclica su cui si vuole richiamare l'attenzione²⁹.

Quel che si legge nella *Caritas in veritate* trova riscontro nell'esperienza contemporanea. Anzi, la pluralità dei modelli organizzativi dell'impresa non è neppure in discussione; non se ne dà una valutazione nei termini appena esposti, eppure già la manualistica più autorevole fa notare che «L'organizzazione è neutra ma non è causale. Le regole sono di solito predisposte in funzione del risultato che si programma», sicché «Cambiando il risultato programmato cambiano le regole organizzative»³⁰. Anche l'*accountability* tende a conformarsi di conseguenza. Talvolta si è teorizzato che i modelli legali per l'esercizio dell'impresa sarebbero neutri, l'uno varrebbe l'altro. Il che in parte è vero, perché in effetti sono interscambiabili in base a scelte private ormai pressoché del tutto liberalizzate (cfr., in tema di trasformazione eterogenea, la recente riforma del diritto societario, art. 2500-*septies* e seg. cod. civ.). Ma nella sostanza non è affatto così: «Ad ogni forma corrisponde un contenuto e non è possibile dissociare forma da contenuto»³¹. Anche all'enciclica quest'ultimo aspetto non sfugge.

Per altro verso la forma giuridica di cui sia rivestita l'impresa, pur necessaria, non è sufficiente per garantire taluni risultati³².

²⁹ Anche perché mi dà l'opportunità di richiamare alcuni filoni di ricerca in tema di cooperazione e di impresa sociale particolarmente attivi negli ultimi anni nella Facoltà di Economia di Firenze, dove sono fiorite negli ultimi anni altre esperienze interessanti, come ad esempio insegnamenti nuovi che si occupano dei temi della salvaguardia ambientale e dell'economia dei paesi in via di sviluppo, che coniugano l'etica con l'impresa e il lavoro, che in alcuni programmi riservano sempre maggior spazio a tutto quel che va sotto la denominazione di «responsabilità sociale dell'impresa», e così via.

³⁰ P. SPADA, *Diritto commerciale. I. Parte generale. Storia, Lessico e Istituti*, Padova, 2004, p. 107: «a seconda di come si raccolgono le risorse da destinarsi all'esercizio di un'attività lucrativa i processi decisionali e dichiarativi si sviluppano diversamente (nelle forme elementari dell'amministrazione disgiuntiva o in quelle sofisticate della amministrazione collegiale di uffici precostituiti e dotati ciclicamente di personale) e, essendo il risultato programmato un risultato speculativo, le prerogative sono aggiudicate plutocraticamente: chi più investe, più rischia e, quindi, più comanda».

³¹ F. GALGANO, *Oggetto dei consorzi*, in *Le nuove frontiere della mutualità nelle cooperative e nei consorzi*, Milano, 1988, p. 59.

³² Significativamente, a proposito dell'impresa cooperativa, che è una delle forme giuridiche favorite dalla dottrina sociale della Chiesa, come pure dalla Costituzione italiana, in un momento storico certo non meno aspro dell'attuale, in cui «dopo tanti anni di cannibalismo» si avvertiva un «bisogno di solidarietà come di ossigeno», Alberto Basevi – nome che è entrato nella storia della cooperazione in Italia – scriveva: «È il lievito morale, che è contenuto nell'idea cooperativa, che varrà a salvare l'Italia, oggi che le dighe della morale sono rotte e da ogni parte

²⁷ Il riferimento è all'esperienza italiana: le parole citate di seguito nel testo furono pronunciate appena dodici giorni prima di essere ucciso dalla mano armata dei brigatisti da M. D'ANTONA, *Il diritto al lavoro nella costituzione e nell'ordinamento comunitario*, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1999, II, p.22 s.

²⁸ Dove il riferimento a quell'«ampia area intermedia» tra *profit* e *non profit*, «che coinvolge il privato e il pubblico e che non esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali».



Lo stesso potrebbe dirsi di tanti altri istituti e norme del diritto privato dell'impresa e ancor più generalizzando del diritto: come è stato riconosciuto da giuristi di diversa estrazione, in tempi diversi e su più argomenti, il diritto, pur necessario, non è sufficiente; il discorso giuridico offre indubitabili "risorse", ma soffre di altrettanto innegabili "limiti"³³.

5. L'impresa e il problema della regolazione del mercato.

Ciò nonostante, la *Caritas in veritate* affida ancora al diritto il ruolo di 'regolare' la costituzione e l'attività di un'Autorità politica mondiale - riecheggiando, peraltro, quanto auspicato da Papa Giovanni XXIII nell'Enciclica *Pacem in Terris* - che consenta di affrontare efficacemente l'impatto del nuovo sistema economico a carattere 'globale' sulla tutela ora prevalentemente 'localistica' dei diritti delle persone. Evidentemente, la soluzione proposta nasce dalla considerazione che le politiche concordate a livello internazionale sembrerebbero perseguire un'interdipendenza economica dai risvolti politici e costituzionali piuttosto che un'integrazione politica e sociale da cui derivi la condivisione delle politiche economiche³⁴. Per Papa Benedetto XVI, infatti, di fronte all'inarrestabile crescita dell'interdipendenza mondiale, ed in presenza di una recessione altrettanto mondiale, urge, tra le altre, una riforma giuridica dell'architettura economica e finanziaria internazionale, "per il governo dell'economia mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per preveni-

dilaga il marcio del più sordido egoismo; e questa forza ideale non è contenuta in un nome o in una formula giuridica, ma nella sostanza dell'opera quotidiana dei cooperatori, fatta di fede e di sacrificio» (A. BASEVI, *Cercasi cooperativa ...*, in *Studi cooperativi*, Roma, 1953, p. 183).

³³ Per riprendere le espressioni di P. ZATTI, *Verso un diritto della bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico*, in *Rivista di diritto civile*, 1995, I, p. 43 ss. I. FERRANTI in A. PALAZZO e I. FERRANTI, *Etica del diritto privato*, Padova, 2002, II, p. 371 s., dopo un'ampia panoramica dedicata al diritto privato commerciale, confida «che il diritto privato offra strumenti giuridici la cui corretta utilizzazione consente al giurista di assicurare un altro profilo etico», senza necessariamente ricorrere al diritto penale. A. SIMONCINI, *Oltre lo Stato. Una lettura della Caritas in veritate*, Firenze, 10 marzo 2010, p. 3 s. del dattiloscritto, nel n. 1 dell'enciclica, «in cui è racchiusa tutta l'antropologia cattolica-cristiana», rinviene «una spiegazione adeguata del perché esiste il fenomeno giuridico in quanto tale (strutturale)», una «spiegazione del perché - al fondo - accettiamo e giorno per giorno obbediamo (o violiamo) una serie infinita di leggi e regole», conseguentemente respingendo «spiegazioni riduzioniste di stampo utilitarista o sanzionatorio».

³⁴ Cfr. L. RONCHETTI, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Napoli, 2007, pp. XV-XVI.

re peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri (...)"³⁵.

L'obiettivo, dunque, è la creazione di "un ordinamento politico, giuridico ed economico che incrementi ed orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli"³⁶. In vista del raggiungimento di tale obiettivo, occorre che tale Autorità politica mondiale goda di riconoscimento da parte degli Stati nazionali, e, soprattutto goda di un potere effettivo; vale a dire, sotto il profilo giuridico, che abbia la capacità di far rispettare le decisioni assunte e le misure prese dai fori internazionali³⁷.

Una tale prospettiva, pone, al giurista che si voglia addentrare nell'analisi con le metodiche che gli sono proprie, non poche questioni da risolvere; dalle più immediate, come quale debba essere, ad esempio, la natura giuridica di questa Autorità, quale debba esserne la sede geografica, chi ne debba far parte, chi la debba presiedere, con quali poteri, etc.; a quelle più complesse, riguardanti il profilo dell'effettività del diritto, ovvero, come tale Autorità possa imporre le proprie decisioni a livello 'locale', e, attraverso quali strumenti giuridici, possa contribuire a risolvere le controversie, etc. Una tale analisi, probabilmente, finirebbe per essere condizionata dall'impostazione ideologica dominante e dallo *status quo*.

Per queste ragioni, ci pare un altro l'aspetto di maggiore interesse per il giurista che, intanto, voglia indagare sulla funzione che tale Autorità politica dovrebbe svolgere nei confronti dei sistemi economici, o, forse, sarebbe meglio dire, del sistema economico costituito dal mercato globale, seppur limitandone, per questa via, lo spazio d'azione. Anche in questo caso, si osserverà, che l'analisi non possa non risentire delle varie teorie postulanti il tipo di rapporto che deve intercorrere tra il diritto ed il mercato. E, qui, il giurista dovrebbe necessariamente interrompere la propria analisi, consapevole del fatto che, per questa via, non potrebbe contribuire all'individuazione né della nuova architettura del sistema economico e finanziario né tanto meno alla definizione della sfera di legittimazione politica dei poteri dell'Autorità mondiale. Ci si troverebbe, insomma, di fronte ad un problema di declinazione ideologica dell'attività di regolazione del mercato non riconducibile ad unità di sintesi.

Nella *Caritas in veritate* tale problema emerge quando si afferma che "il mercato non esiste allo stato puro", ma "trae forma dalle configurazioni culturali che lo specificano e lo orientano"³⁸. E che

³⁵ *Caritas in veritate* (67).

³⁶ *Caritas in veritate* (67).

³⁷ *Caritas in veritate* (67).

³⁸ *Caritas in veritate* (36).



l'economia (quindi, anche quella di mercato, n.d.a.) e la finanza sono strumenti che l'uomo può 'mal utilizzare' nel momento in cui ha come riferimento finalità egoistiche, essendo la sfera economica né eticamente neutrale né di sua natura disumana e antisociale³⁹. Come tale l'attività economica "deve essere strutturata e istituzionalizzata eticamente"⁴⁰. A tale scopo, l'economia globale necessita di "leggi giuste e di forme di redistribuzione guidate dalla politica"⁴¹ più di quanto non fosse necessario in passato, quando le attività economiche erano prevalentemente circoscritte da limiti territoriali.

L'idea, già presente nella *Rerum Novarum*, che l'ordine civile, per reggersi, abbia bisogno anche dell'intervento redistributivo dello Stato, non può essere riproposta *tout court* in un'economia globale: "Oggi questa visione, oltre a essere posta in crisi dai processi di apertura dei mercati e delle società, mostra di essere incompleta per soddisfare le esigenze di un'economia pienamente umana"⁴². Se la redistribuzione è insufficiente da sola a realizzare lo sviluppo economico e sociale dei popoli, anche di quelli adeguatamente attrezzati (*Populorum Progressio*, 44), occorre interrogarsi su quale possa essere il ruolo dello Stato nell'economia che meglio possa contribuire a garantire quei valori che sono richiamati dall'Enciclica.

Gli elementi per una possibile riflessione non mancano nella *Caritas in veritate*.

Nell'Enciclica di Papa Benedetto XVI si afferma che il rapporto Stato - mercato non è esclusivo ma deve tener conto anche di un 'terzo' incomodo, vale a dire, della società civile. Un incomodo fondamentale, tuttavia, ad evitare - secondo Papa Benedetto XVI - che tale binomio possa corrodere la socialità nel conflitto irrisolto tra "dare per dovere" e "dare per avere"⁴³.

Un secondo elemento di riflessione, riguarda la considerazione che Benedetto XVI formula a proposito dello Stato: lo Stato non è ancora finito ma, anzi, la risoluzione della crisi finanziaria, richiede che il suo ruolo cresca e riacquisti molte delle sue competenze⁴⁴. E, laddove, lo Stato si erge su sistemi costituzionali deboli può essere sostenuto dallo "sviluppo di altri soggetti politici, di natura culturale, sociale, territoriale o religiosa"⁴⁵. Qui, l'analisi si fa più complessa e richiederebbe un approfondimento che esula dagli scopi e dall'oggetto di questo lavoro. Inoltre, un tentativo di interpretazione po-

trebbe, poi, non essere di particolare utilità rispetto alla prospettiva di indagine che qui ci è affidata. D'altronde, concetti come 'Stato di diritto' e 'democrazia' sono più facili da indicare ad esempio che ad essere individuati. Inoltre, come è stato osservato, forse provocatoriamente, "per la prima volta nella storia umana c'è una singola forma statale chiaramente dominante, la moderna repubblica costituzionale rappresentativa democratica"⁴⁶.

Ne nasce una terza riflessione connessa alle precedenti: nella società del dopo novecento, in tali forme mediate di democrazia, vengono ad assumere un ruolo non più marginale i c.d. corpi intermedi o, per meglio dire, aggiornando tale dizione ai tempi, la società di mezzo ovvero "quella società che, rappresentando il mondo del lavoro e dell'impresa, e il mutualismo dei soggetti sociali, ha dato vita a libere associazioni riconosciute e regolamentate per il loro peso sociale, come i sindacati, le associazioni di rappresentanza, le Camere di commercio e le organizzazioni non governative"⁴⁷. In particolare, tra le associazioni di rappresentanza, emergono le associazioni dei consumatori che, nella *Caritas in veritate*, sono individuate, assieme ai loro rappresentati, i consumatori, appunto, come un "nuovo potere politico"⁴⁸ auspicandone, in un contesto di rappresentanza non manipolativa, un ruolo più incisivo come fattore di democrazia economica⁴⁹.

Sembra che per questa via si prenda atto del fatto che la dimensione politica rappresentata dai partiti 'nazionali', in un contesto di interconnessione del mercato come è quello attuale, non sia più l'unico referente 'dei cittadini'. Le ragioni sono molteplici ma una sembra prevalere sulle altre: la mistificazione della politica con il mercato. Il riconoscere al mercato, da parte del potere politico, lo *status* di 'ordinamento' esso stesso. E di demonizzare, in nome dell'efficienza, della tecnica, dell'economicità, fin a se stesse, l'interesse nella sua connotazione pubblicistica preferendone la visione privatistica ed individualistica. L'identificazione dell'interesse pubblico con il *Leviatano* ha estromesso dalle coscienze di coloro che sono impegnati, a vario titolo, ad assumere decisioni di natura politica ed economica, il concetto di comunità sociale e di 'bene comune' così tante volte richiamato in questa Enciclica: "volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e carità"⁵⁰ ... "impegnarsi per il bene comune è pren-

³⁹ *Caritas in veritate* (36).

⁴⁰ *Caritas in veritate* (36).

⁴¹ *Caritas in veritate* (37).

⁴² *Caritas in veritate* (39).

⁴³ *Caritas in veritate* (39).

⁴⁴ *Caritas in veritate* (41).

⁴⁵ *Caritas in veritate* (41).

⁴⁶ V., J. DUNN, *The cunning of unreason: making sense of politics*, London, 2000, p. 210.

⁴⁷ V., A. BONOMI, *Sussidiarietà, sviluppo e corpi intermedi della società*, in *Federalismi.it*, 11, 2005.

⁴⁸ *Caritas in veritate* (66).

⁴⁹ *Caritas in veritate* (66).

⁵⁰ *Caritas in veritate* (7).



dersi cura, da una parte, e avvalersi, dall'altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale⁵¹.

Il 'bene comune' induce a confrontarci con la distinzione dello *status* concettuale tra principi di diritto e valori. Il 'bene comune' di cui si parla nell'Enciclica è un principio di diritto od un valore? Il giurista non può evitare di rispondere a questo quesito se non vuole fare del suo strumentario un inutile utilizzo. E' stato osservato che il "diritto tende a rendere possibile la vita degli uomini in comunità, cioè persegue il bene comune"⁵²; e che "il bene comune politico, inteso come creazione di condizioni che consentono alle persone e ai gruppi di conseguire determinati beni nei confronti dei quali lo Stato non è competente o è neutrale, implica sempre scelte e azioni che non possono essere effettuate all'insegna della neutralità morale, tanto cara a parecchi filosofi politici liberali. Lo Stato, proprio perché deve varare leggi e dare vita a istituzioni funzionali alla pienezza umana e al bene comune globale della società civile, non può essere moralmente neutro, neppure quando deve riconoscere, tutelare e promuovere diritti che (...) ne prefigurano una precisa limitazione di competenza"⁵³. Il rischio che si corre è quello di confondere, per la promozione dell'azione che entrambi richiedono, un principio di diritto con un valore. Tale rischio può essere evitato se si riconosce che il principio di diritto esprime predicati modali e il valore, invece, è estraneo ad indicazioni di contenuti. Senza tale distinzione il 'bene comune' può diventare oggetto di contestazione sia per le modalità utilizzate nel perseguirlo sia per le finalità perseguite. Così da confinarlo, in realtà, alla stregua di un valore prescindibile per la società, vuoto di significato, come discettato da Hayek a proposito della 'giustizia sociale' laddove afferma che "nessuno ha ancora trovato neppure una sola norma generale da cui potremmo dedurre che cosa sia 'socialmente giusto' in tutti i casi particolari che rientrerebbero in quelle data norma"⁵⁴.

Nella *Caritas in veritate*, la distinzione tra valori e principi di diritto risente della più generale impostazione della dottrina sociale della Chiesa che " (...) non ha mai smesso di porre in evidenza l'importanza della giustizia distributiva e della giu-

stizia sociale per la stessa economia di mercato (...). Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica"⁵⁵. La solidarietà e la fiducia reciproca tra coloro che 'operano' nel mercato e coloro che sono chiamati ad 'indirizzarlo' in vista del raggiungimento del bene comune sembrano essere identificati come strumenti attraverso i quali evitare che, nell'ordinamento giuridico, prevalgano logiche di potere condizionate da interessi privati⁵⁶. La solidarietà è un principio costituzionale della Carta della Repubblica italiana: lo si trova espresso sia all'art. 2 sia all'art. 119 della Costituzione. E la fiducia? E' un principio di diritto od un valore? O piuttosto una regola di comportamento che è funzionale al diritto. Il diritto, infatti, può introdurre delle regole volte a salvaguardare la fiducia nei mercati, così come prevede il diritto europeo tra le finalità di vigilanza delle autorità preposte alla regolazione del settore finanziario. Allora si pone semmai il problema di come garantire la fiducia? Quali sono, ad esempio, gli strumenti che i vari ordinamenti giuridici individuano per garantire la fiducia nei mercati finanziari?

Ecco che si giunge per questa via alla riflessione centrale, ovvero il problema della regolazione del mercato secondo il modello teleologico delineato dalla *Caritas in veritate*. Lo stesso Benedetto XVI ricorda che la Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire né pretende di intromettersi nella politica degli Stati. Compito della Chiesa è quello di indicare alla politica quella che ritiene essere la via attraverso la quale transitare, per incamminarsi, già nella vita terrena, verso la 'Città di Dio'. Questo cammino presuppone di fare un passo indietro rispetto al nostro ragionamento e di tornare ai 'valori di fondo' che devono guidare l'azione di coloro che sono chiamati a svolgere una funzione sociale. Si può parlare di una pluralità di valori o di un valore di fondo? È inteso che se si riscontrassero una pluralità di valori di fondo ci troveremmo nel difficile esercizio di individuare un criterio di classificazione. Esercizio familiare, in particolare, al giuspubblicista teso come è a distinguere il diritto apodittico, nelle sue espressioni stabili nel tempo a connotazione della forma di stato e di governo, dal diritto casuistico delle regole e della prassi, necessario alla scansione quotidiana dei fatti e degli atti che possono assumere natura giuridica.

Nell'Enciclica, ovviamente, non si ha difficoltà ad individuare come valore di fondo, al quale si richiamano tutti gli altri, la salvaguardia e la valoriz-

⁵¹ *Caritas in veritate* (7).

⁵² E. COLOM, *La persona: tra antropologia e diritto*, in M. R. Saulle (a cura di), *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani, vol. II: I diritti dei singoli e delle collettività nel terzo millennio*, Napoli, 2001, pp. 150-169.

⁵³ M. TOSO, *Verso quale società?*, Roma, 2000, p. 315.

⁵⁴ V., F. A. HAYECK, *Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee*, Roma, 1978, p. 69.

⁵⁵ *Caritas in veritate* (35).

⁵⁶ *Caritas in veritate* (5).



zazione dell'uomo-persona nella sua integrità⁵⁷. La stessa Autorità politica mondiale, alla quale abbiamo accennato sopra, dovrà "impegnarsi nella realizzazione di un autentico sviluppo umano integrale ispirato ai valori della carità nella verità"⁵⁸. Ed esigenza della carità e della verità è che i tradizionali principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità, trovino posto entro la normale attività economica. Ma come? Può il diritto essere uno strumento utile allo scopo? O anch'esso non può che sottrarsi a quelli che sono i suoi limiti impliciti per il fatto di essere prodotto dell'uomo-istituzione?

Il tema del rapporto tra diritto ed etica è un tema ampiamente dibattuto dai filosofi e sociologi del diritto ma meno diffuso tra gli altri giuristi. E, inoltre, a differenza di quanto accade tra gli economisti, dove, come noto, il rapporto tra etica ed economia è stato oggetto, al contrario di un'ampia letteratura. La ragione può intuitivamente essere ricercata nella concezione stessa del diritto che ci si attende dotato di una propria 'inner morality'⁵⁹ a differenza dell'economia. Solo quando il diritto si pone in conflitto con valori che sono estranei all'ordinamento costituzionale e al suo procedimento formale di formazione delle regole sociali, politiche ed economiche, allora l'etica diventa un criterio di valutazione sia della legislazione che della giurisprudenza. Tuttavia occorre notare che, se affrontare il tema del rapporto tra diritto ed etica in relazione alle vicende umane - vale a dire, alle scelte che riguardano questioni come il concepimento della vita ed il controllo delle nascite, all'aborto, al divorzio, alle forme della convivenza delle persone, alla ricerca scientifica ed ai suoi limiti, alla disponibilità della vita nei suoi momenti terminali - può portare ad una formulazione talvolta 'conflittuale' tra norma giuridica e norma morale o religiosa, quando si tratta di norme giuridiche poste a regolazione del sistema economico e finanziaria accade raramente che tale contrapposizione prenda forma. In questo caso, infatti, i tradizionali principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà, la responsabilità, la prudenza, la correttezza, sono ampiamente condivisi nelle norme giuridiche. Tuttavia, come noto, il quasi coincidere di *ethos* e *nomos* non ha impedito anche in questo caso che avvenissero fallimenti del mercato inteso come sistema o che, finanche, avvenissero 'circoscritti' scandali finanziari; e che il sistema sociale non risentisse dell'impatto, più o meno circoscritto, di queste crisi sull'economia reale.

I vari sistemi di regolazione che si sono organizzati a livello statale per controllare il mercato finanziario si sono dimostrati inefficaci nel garantire la tutela del 'bene comune'; si sono resi permeabili alle forze amorali che animano il mercato finanziario o che respingono come invasivo qualsiasi tipo di controllo da parte del pubblico potere in nome di un diritto naturale poco incline ai servigi dell'uomo-persona.

Non pare casuale che l'inefficacia degli ordinamenti giuridici a regolare adeguatamente il sistema finanziario sia aumentata di frequenza negli ultimi due decenni. E che l'aumento dell'intensità del fenomeno abbia interessato sistemi politici ed economici aventi caratteristiche istituzionali diverse. Il che fa pensare immediatamente alla 'globalizzazione' come causa principale di rischio finanziario come, tra l'altro, emerge dalla *Caritas in veritate*. Verrebbe spontaneo pensare allora che senza la globalizzazione non avremmo rischiato di ripetere un nuovo 1929. Quando, invece, sarebbe più logico pensare al fatto che la globalizzazione ha soltanto tolto il velo alla crescente incapacità da parte degli Stati democratici di garantire il ponte tra diritti costituzionali e la loro effettività da parte degli organi legislativi e giudiziari. A questo fallimento, quasi ovunque, la politica ha cercato di ovviare scegliendo di 'crescere' per una via esterna al binario tracciato dal diritto pubblico che, come è stato descritto, ha contrassegnato il processo di democratizzazione del liberalismo autoritario ed il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale, dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse⁶⁰.

Come è stato osservato, "un modello in cui gli operatori considerano lecita ogni mossa, in cui si crede ciecamente nella capacità del mercato di autoregolarsi, in cui divengono comuni gravi malversazioni, in cui i regolatori dei mercati sono deboli o prede dei regolati, in cui i compensi degli alti dirigenti d'impresa sono ai più eticamente intollerabili, non può essere un modello per la crescita del mondo"⁶¹.

6. Verso una «nuova sintesi umanistica»? Una "provocazione" per lo scienziato sociale.

Ma se il mercato e il principio del *laissez faire* non sono autosufficienti, e questo la dottrina sociale della Chiesa l'ha sempre dichiarato e denunciato,

⁶⁰ Cfr. A. LUCARELLI, *Crisi e ricostruzione del diritto pubblico*, in A. Lucarelli (a cura di), *Il diritto pubblico tra crisi e ricostruzione*, Napoli, 2009, p. 40.

⁶¹ Cfr. M. DRAGHI, *Non c'è vero sviluppo senza etica*, in *Identità cristiana* (www.identitacristiana.it).

⁵⁷ *Caritas in veritate* (25).

⁵⁸ *Caritas in veritate* (67).

⁵⁹ Cfr. LON L. FULLER, *La moralità del diritto*, Milano, 1986

sottolineando al contempo l'imprescindibile funzione correttiva e conformatrice del diritto; ma se anche quest'ultimo non va esente da limiti e fallimenti, anche nel mettere a punto sistemi di controllo delle strategie d'impresa; se così è, risuona allora il recente ammonimento del Santo Padre: «Ciò di cui l'uomo ha bisogno non può essergli garantito per legge»⁶². E ancora dall'enciclica: «La carità eccede la giustizia (...) ma non è mai senza la giustizia (...) La "città dell'uomo" non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri» (n. 6, ma v. anche nn. 35, 36). Ovvero, con parole laiche: «Contratti e leggi (...), pur necessari, non bastano a garantire un avanzato e civile ordine sociale»⁶³.

Se dunque si va alla ricerca del *quid pluris* che ancora serve all'uomo e alla umana convivenza, agli Autori di queste note non resta che rinviare alla lettura dell'enciclica. Non che – beninteso – la dottrina sociale della Chiesa contenga risposte per tutte le domande possibili. Essa può persino deludere quanti vi cercassero soluzioni tecnicamente esaustive da un punto di vista economico, giuridico e così via (n. 9 e *Sollicitudo rei socialis*, n. 41). Ancorché da esponenti autorevoli della Chiesa stessa si cominci ad avvertire l'esigenza di tradurre i principi in soluzioni di maggior dettaglio, non è questo che bisogna attendersi da un'enciclica, la quale tende ad offrire orientamenti valoriali. Essa vuole cioè suggerire e proporre – non certo imporre – principi suscettibili di tradursi in comportamenti concreti nei diversi campi dell'agire sociale, linee ispirate al personalismo comunitario. Ciò sul presupposto che la «forza propulsiva» di una «buona» vita e di una «buona» società, quindi anche di una «buona» impresa, il motore dello sviluppo integrale – non soltanto economico – consiste in una «nuova sintesi umanistica» (n. 21), in un uomo «aperto all'Assoluto» (nn. 16, 74, 78), portatore di un sguardo inedito sulla realtà sociale: appunto la *Caritas in veritate*, l'Amore nella verità.

Tali affermazioni, da un lato ribadiscono il postulato umanistico che costituisce la trama costante della dottrina sociale della Chiesa, e che ai nostri giorni appare ad un tempo tanto sommerso nella coscienza diffusa quanto onnipresente in tutti gli snodi fondamentali della vita contemporanea⁶⁴, dall'altro

lato introducono la prospettiva metafisica che, se non del tutto rigettata, interpella fino a suscitare imbarazzo nello scienziato sociale⁶⁵. L'aspetto della trascendenza, forse mai tanto rimarcato come questa volta in un'enciclica sociale, in alcuni ambienti potrà avere il sapore della «provocazione». Da esso peraltro ben difficilmente potranno sottrarsi quanti hanno aderito all'interessante ed importante simposio catalano: muoversi in altre direzioni significherebbe eludere il passo della *Caritas in veritate* (n. 21) citato all'inizio della pagina introduttiva del convegno.

gioco «sono i grandi snodi della vita contemporanea in cui il tema della persona umana è sempre in questione».

⁶⁵ P. ROGGI, *Intervento* al Convegno su *Caritas in veritate. Istruzioni per l'uso. Fraternità, gratuità, sviluppo economico, diritti della persona*, Borgo San Lorenzo (Firenze), 30 gennaio 2010, p. 12 della versione provvisoria: «l'istinto dello scienziato sociale è quello di allontanare da sé le spiegazioni metafisiche, ma, d'altra parte, l'intera Dottrina Sociale della Chiesa conferma ripetutamente che, senza riflessione metafisica, senza inserire nei suoi modelli non empirici, i problemi sociali sono destinati a rimanere irrisolti. Il dilemma non è di poco momento: lo scienziato sociale che confessi la fede non può essere soltanto economista o sociologo; deve essere qualcosa di più: deve essere teologo.

Nella storia del pensiero economico non vi sono esempi di economisti che si sono dichiarati scientificamente cattolici. Ma forse mi sbaglio: uno in effetti c'è stato. Era un economista francese dell'800, che fu prefetto napoleonico in Spagna. Si chiamava Albano De Villeneuve-Bargemont ed ebbe un coraggio singolare: chiamò il suo trattato di Economia Politica *Economie Politique Chrétienne*.

Ma si era nel periodo della Restaurazione cattolica e borbonica. Chi lo facesse oggi si esporrebbe al ridicolo.

La critica dei colleghi economisti di Villeneuve gli obiettò che *l'Economia politica non sopporta aggettivi*. Lì per lì, ebbero ragione dell'ingenuo economista. Ma il dilemma, ancora oggi, non è stato del tutto risolto».

⁶² Così il Messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima 2010.

⁶³ Sono parole dell'economista S. ZAMAGNI, *Presentazione* della Relazione Annuale 2007 dell'Agenzia per le Onlus del 9 luglio 2008, il cui pensiero traspare palesemente da alcuni passi della *Caritas in veritate*.

⁶⁴ La questione dell'uomo e il problema antropologico sono oggi onnipresenti, secondo V. POSSENTI, *Introduzione* a G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, Firenze, ristampa 2009, p. 5, che precisa: «Economia, diritto, politica, tecnica, bioetica e biopolitica dipendono da determinate concezioni dell'uomo», in

